



Spett.le

Carrara, 29/06/2024

DF/

LEGGE DI BILANCIO 2024 COMPENSAZIONI DI CREDITI

Come anticipato nella ns Circolare del 15/01/2024, con effetto dal 1° luglio 2024 sono introdotte nuove misure restrittive in merito alle compensazioni di crediti.

Si ripropongono di seguito le principali novità, alla luce della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28.06.2024**

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici

Tutti i versamenti da effettuare mediante **l'utilizzo di crediti in compensazione**, a decorrere **dal 1° luglio 2024**, devono essere eseguiti **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**.

Il nuovo obbligo:

- **sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a saldo zero;**
- si estende anche alla compensazione "verticale", che interviene nell'ambito dello stesso tributo, nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24;
- **si applica alle deleghe eseguite in data uguale o successiva al 1° luglio 2024**, anche se prenotate o inviate in data anteriore;
- sussiste, a decorrere dalla medesima data, anche per i crediti maturati a titolo di:
 - di contributi nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
 - di premi e accessori nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Divieto di compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro

Sempre dal 1° luglio 2024 non è ammesso compensare nel Mod. F24 crediti tributari/contributivi in presenza di:

- iscrizioni a ruolo per imposte erariali (e relativi accessori) o accertamenti esecutivi affidati all'agente della riscossione;
- laddove il loro importo complessivo risulti superiore a euro 100.000;
- siano scaduti i termini di pagamento o in assenza di provvedimenti di sospensione.

Gli importi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:

- sia scaduto il termine di pagamento del debito;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
- non siano in essere piani di rateazione.

I carichi affidati all'agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

L'anzidetto limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito.

Crediti per i quali opera il divieto di compensazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, come evidenziato nella Circolare AE, al verificarsi delle condizioni previste dalla novella normativa, al contribuente è, pertanto, inibita la compensazione dei seguenti crediti:

- crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro);
- credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- credito d'imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. "Industria 4.0");
- crediti relativi a bonus edilizi;
- altri crediti di natura agevolativa.

Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione

I divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell'agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;

- del pagamento delle somme dovute, anche parziale in modo da ridurre il debito al di sotto della predetta soglia.

È consentito il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Divieto alle compensazioni di cui all'articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010

La Circolare prevede che resta ferma l'applicazione della citata norma, la quale stabilisce il **divieto di compensazione dei crediti erariali**:

- in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare **superiore a 1.500 euro**;
- fino a concorrenza dell'ammontare dei debiti.

L'inibizione alle compensazioni introdotta dalla nuova normativa si differenzia dal divieto di compensazione di cui al D.L. n. 78 del 2010, prima di tutto, perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

* * * * *

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarvi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dott. Fabrizio Donnini